

STATUTO	STATUTO
<u>(versione attuale)</u>	<u>(post modifiche Decreto Gelli)</u>
ART.1 - Denominazione e natura	ART.1 - Denominazione e natura
E' costituita l'associazione denominata "Società Italiana di Reumatologia" (in breve denominata "SIR").	E' costituita l'associazione denominata "Società Italiana di Reumatologia" (in breve denominata "SIR").
La SIR è una società scientifica senza scopo di lucro.	La SIR è una società scientifica <u>a rilevanza nazionale</u> senza scopo di lucro, <u>operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017.</u>
ART.2 - Sede	ART.2 - Sede
La SIR ha la sua sede legale in Milano (MI), in Via Turati n.40.	La SIR ha la sua sede legale in Milano (MI), in Via Turati n.40.
ART.3 - Durata	ART.3 - Durata
La durata della SIR è illimitata.	La durata della SIR è illimitata.
ART.4 - Oggetto e scopi	ART.4 - Oggetto e scopi
La SIR persegue finalità prevalentemente di carattere scientifico e si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni del malato reumatico, quale persona svantaggiata.	La SIR persegue finalità prevalentemente di carattere scientifico e si propone di <u>riunire coloro che promuovono e si dedicano ad approfondire,</u> potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni del malato reumatico, quale persona svantaggiata.
La SIR, rivolgendosi alle problematiche dei malati reumatici, intende svolgere un'azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.	La SIR, rivolgendosi <u>allo studio e all'approfondimento, formazione e diffusione delle</u> problematiche dei malati reumatici, intende svolgere un'azione sia di interesse <u>scientifico che collettivo</u> sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire <u>il miglior livello di vita possibile in termini di</u> assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.
	<u>La SIR non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.</u>
La SIR, senza scopo di lucro, si propone di promuovere ed organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti ambiti reumatologici:	La SIR, senza scopo di lucro, si propone di promuovere ed organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti ambiti reumatologici:
a) Ricerca scientifica;	a) Ricerca scientifica;
b) Assistenza sanitaria;	b) Assistenza sanitaria;
c) Istruzione;	c) Istruzione;
d) Prevenzione primaria, secondaria e terziaria;	d) Prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
e) Formazione;	e) Formazione;
f) Assistenza sociale;	f) Assistenza sociale;
g) Tutela dei diritti civili.	g) Tutela dei diritti civili.
L'associazione, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del	L'associazione, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del

presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate, in quanto integrative delle stesse.	presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate, in quanto integrative delle stesse.
La SIR promuove studi e ricerche nel campo delle malattie reumatiche e ne diffonde le conoscenze acquisite sia sugli aspetti scientifici che sugli aspetti sociali.	La SIR promuove <u>inoltre</u> studi e ricerche nel campo delle malattie reumatiche e ne diffonde le conoscenze acquisite sia sugli aspetti scientifici che sugli aspetti sociali.
La SIR si propone altresì di:	La SIR si propone altresì di:
- realizzare e diffondere libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale aventi per oggetto le malattie reumatiche;	- realizzare e diffondere libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale aventi per oggetto le malattie reumatiche;
- tutelare e migliorare, senza alcuna finalità sindacale, la qualificazione scientifica e professionale degli iscritti e dei cultori della Reumatologia come elemento sostanziale per il perseguimento degli scopi primari;	- tutelare e migliorare, senza alcuna finalità sindacale, la qualificazione scientifica e professionale degli iscritti e dei cultori della Reumatologia come elemento sostanziale per il perseguimento degli scopi primari;
- valorizzare l'importanza scientifica, didattica e sociale della Reumatologia;	- valorizzare l'importanza scientifica, didattica e sociale della Reumatologia;
- promuovere la crescita dell'assistenza reumatologica sul territorio;	- promuovere la crescita dell'assistenza reumatologica sul territorio;
- istituire e coordinare programmi di aggiornamento scientifico, didattico e professionale per i reumatologi, per i medici di medicina generale e per il personale sanitario interessati ai problemi delle malattie reumatiche e che assistono i malati reumatici, anche con programmi annuali di attività formativa ECM nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;	- istituire e coordinare programmi di aggiornamento scientifico, didattico e professionale per i reumatologi, per i medici di medicina generale e per il personale sanitario interessati ai problemi delle malattie reumatiche e che assistono i malati reumatici, anche con programmi annuali di attività formativa ECM nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi di ricerca su una o più malattie reumatiche o su singoli aspetti delle malattie reumatiche;	- istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi di ricerca su una o più malattie reumatiche o su singoli aspetti delle malattie reumatiche;
- promuovere azioni di educazione sanitaria e corsi formativi di carattere continuativo per i malati;	- promuovere azioni di educazione sanitaria e corsi formativi di carattere continuativo per i malati;
- elaborare linee guida e raccomandazioni in autonomia o in collaborazione con EULAR, con altre società scientifiche italiane ed estere, con l'Agencia Italiana per il Farmaco, l'Agencia per i Servizi Sanitari Regionali, la Federazione Italiana Società Mediche ed enti, associazioni o istituzioni assimilabili;	- elaborare linee guida e raccomandazioni in autonomia o in collaborazione con EULAR, con altre società scientifiche italiane ed estere, con l'Agencia Italiana per il Farmaco, l'Agencia per i Servizi Sanitari Regionali <u>(Agenas)</u> , la Federazione Italiana Società <u>Medico-Scientifiche (FISM)</u> ed enti, associazioni o istituzioni assimilabili;
- programmare e coordinare iniziative in tema di didattica e di ricerca scientifica, anche mediante specifici progetti di ricerca;	- programmare e coordinare iniziative in tema di didattica e di ricerca scientifica, anche mediante specifici progetti di ricerca;
- mantenere i rapporti con Società ed Associazioni	- mantenere i rapporti con Società ed Associazioni

Scientifiche Nazionali ed Internazionali;	Scientifiche Nazionali ed Internazionali;
- partecipare e collaborare alle attività di Enti, Società, Associazioni, Federazioni nazionali ed internazionali che abbiano tra i propri scopi lo studio e la cura delle malattie reumatiche nonché l'assistenza e la solidarietà ai malati reumatici.	- partecipare e collaborare alle attività di Enti, Società, Associazioni, Federazioni nazionali ed internazionali che abbiano tra i propri scopi lo studio e la cura delle malattie reumatiche nonché l'assistenza e la solidarietà ai malati reumatici.
La SIR si fa promotrice di Corsi e di Congressi Nazionali ed Internazionali.	La SIR si fa promotrice di Corsi e di Congressi Nazionali ed Internazionali.
Organizza, possibilmente ogni anno, il Congresso Nazionale. La SIR promuove Gruppi di Studio, comitati e commissioni le cui iniziative ed organizzazioni vengono approvate, dietro motivata richiesta, dal Consiglio Direttivo, cui dovranno rendere conto annualmente del loro operato.	Organizza, possibilmente ogni anno, il Congresso Nazionale. La SIR promuove Gruppi di Studio, comitati e commissioni le cui iniziative ed organizzazioni vengono approvate, dietro motivata richiesta, dal Consiglio Direttivo, cui dovranno rendere conto annualmente del loro operato.
Per la realizzazione dei suoi scopi la SIR può agire in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati che si propongono scopi complementari o che si occupano, senza scopi di lucro, dei problemi dei malati reumatici e dei loro handicap.	Per la realizzazione dei suoi scopi la SIR può agire in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati che si propongono scopi complementari o che si occupano, senza scopi di lucro, dei problemi dei malati reumatici e dei loro handicap.
La SIR, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l'effettivo svolgimento delle attività associative, garantendone in aggiunta l'adeguato livello qualitativo.	La SIR, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l'effettivo svolgimento delle attività associative, garantendone in aggiunta l'adeguato livello qualitativo.
La SIR provvede alla verifica della attuazione, del completamento e della valorizzazione della ricerca supportata, mediante i riconosciuti strumenti scientifici di valutazione rappresentati dalle pubblicazioni su Riviste Nazionali od Internazionali.	La SIR provvede alla verifica della attuazione, del completamento e della valorizzazione della ricerca supportata, mediante i riconosciuti strumenti scientifici di valutazione rappresentati dalle pubblicazioni su Riviste Nazionali od Internazionali.
	<u>Tutta l'attività scientifica prodotta dalla SIR verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.</u>
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.	E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
	<u>Nel perseguimento dei predetti scopi istituzionali, la SIR ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).</u>
ART. 5 - Entrate e patrimonio	ART. 5 - Entrate e patrimonio

Le entrate ordinarie e patrimoniali della SIR sono costituite da:	Le entrate ordinarie e patrimoniali della SIR sono costituite da:
a) quote di iscrizione all'associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;	a) quote di iscrizione all'associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche;	b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche;
c) versamenti volontari dei soci;	c) versamenti volontari dei soci;
d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Imprese e di altri Enti ed Istituzioni assimilabili;	d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Imprese e di altri Enti ed Istituzioni assimilabili;
e) beni mobili e immobili;	e) beni mobili e immobili;
f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;	f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;
g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività direttamente connesse, nonché accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali.	g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività direttamente connesse, nonché accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali.
Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.	Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.
Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione.	Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione.
I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla SIR, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.	I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla SIR, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.
I finanziamenti della SIR non possono in alcun modo configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.	I finanziamenti della SIR non possono in alcun modo configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.
ART.6 - Categorie di soci	ART.6 - Categorie di soci
	<u>L'Associazione si compone di "soci ordinari" e "soci onorari".</u>
Possono fare parte di SIR coloro che si interessano con serietà ed impegno agli aspetti scientifici reumatologici ed alle problematiche cliniche, assistenziali, lavorative e sociali dei malati reumatici.	Possono fare parte di SIR <u>senza limitazioni, in qualità di soci ordinari</u> , coloro che si interessano con serietà ed impegno agli aspetti scientifici reumatologici ed alle problematiche cliniche, assistenziali, lavorative e sociali dei malati reumatici, <u>operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la SIR rappresenta.</u>
L'Associazione si compone di "soci ordinari", "soci sostenitori" e "soci onorari".	L'Associazione si compone di "soci ordinari", "soci sostenitori" e "soci onorari".

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono l'attività della SIR.	Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono l'attività della SIR.
Sono soci onorari gli studiosi italiani o stranieri che hanno portato contributi notevoli alla specialità.	Sono soci onorari gli studiosi italiani o stranieri che hanno portato contributi notevoli alla specialità.
Tutti i soci sono obbligati: - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione; - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; - a versare le quote annualmente fissate.	Tutti i soci sono obbligati: - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione; - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; - a versare le quote annualmente fissate.
	<u>Qualsiasi socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, in conflitto di interesse con la SIR o il Servizio sanitario nazionale.</u>
ART.7 - Soci ordinari	ART.7 - Soci ordinari
La qualifica di socio ordinario viene acquisita dietro domanda di ammissione indirizzata alla Segreteria e diretta al Presidente della SIR. La domanda, che dovrà essere controfirmata da due soci ordinari presentatori, sarà presa in considerazione soltanto se accompagnata da un curriculum. La proposta di ammissione verrà discussa dal Consiglio Direttivo della SIR. La domanda risulterà accolta se otterrà il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri.	La qualifica di socio ordinario viene acquisita dietro domanda di ammissione indirizzata alla Segreteria e diretta al Presidente della SIR. La domanda, che dovrà essere controfirmata da due soci ordinari presentatori, sarà presa in considerazione soltanto se accompagnata da un curriculum. La proposta di ammissione verrà discussa dal Consiglio Direttivo della SIR. La domanda risulterà accolta se otterrà il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri.
Le domande di ammissione verranno esaminate due volte l'anno, rispettivamente in occasione del primo Consiglio Direttivo di ciascun semestre.	Le domande di ammissione verranno esaminate due volte l'anno, rispettivamente in occasione del primo Consiglio Direttivo di ciascun semestre.
L'adesione di soci non può essere disposta per un periodo di tempo limitato.	L'adesione di soci non può essere disposta per un periodo di tempo limitato.

<p>I soci hanno diritto:</p> <p>a - di ricevere il giornale ufficiale e il bollettino dell'associazione;</p> <p>b - di ricoprire cariche sociali;</p> <p>c - di presentare secondo le norme precedenti nuovi soci;</p> <p>d - di proporre temi per il Congresso nazionale;</p> <p>e - di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e di risposta a quesiti inoltrati al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Non è ammesso il voto per delega.</p>	<p>I soci hanno diritto:</p> <p>a - di ricevere il giornale ufficiale e il bollettino dell'associazione;</p> <p>b - di ricoprire cariche sociali;</p> <p>c - di presentare secondo le norme precedenti nuovi soci;</p> <p>d - di proporre temi per il Congresso nazionale;</p> <p>e - di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e di risposta a quesiti inoltrati al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Non è ammesso il voto per delega.</p>
ART. 8 - Decadenza dei soci ordinari	ART. 8 - Decadenza dei soci ordinari
E' dichiarato decaduto il Socio Ordinario che non abbia regolarizzato la propria posizione amministrativa da oltre due anni e che, seppur invitato per iscritto, non vi abbia provveduto.	E' dichiarato decaduto il Socio Ordinario che non abbia regolarizzato la propria posizione amministrativa da oltre due anni e che, seppur invitato per iscritto, non vi abbia provveduto.
Il Socio dichiarato decaduto per morosità può chiedere di essere riammesso alla SIR, ma la sua riammissione potrà avvenire solo se approvata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo e comunque previo pagamento delle quote arretrate.	Il Socio dichiarato decaduto per morosità può chiedere di essere riammesso alla SIR, ma la sua riammissione potrà avvenire solo se approvata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo e comunque previo pagamento delle quote arretrate.
Un Socio Ordinario potrà essere dichiarato decaduto se il Collegio dei Presidenti Emeriti, al quale sarà stato deferito da almeno 2/3 dei Componenti il Consiglio Direttivo, lo avrà riconosciuto responsabile di atti contrari allo Statuto della SIR.	Un Socio Ordinario potrà essere dichiarato decaduto se il Collegio dei Presidenti Emeriti, al quale sarà stato deferito da almeno 2/3 dei Componenti il Consiglio Direttivo, lo avrà riconosciuto responsabile di atti contrari allo Statuto della SIR.
ART.9 - Soci sostenitori	ART.9 - Soci sostenitori
I Soci Sostenitori sono ammessi previa domanda rivolta al Presidente a seguito di delibera di accettazione assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.	I Soci Sostenitori sono ammessi previa domanda rivolta al Presidente a seguito di delibera di accettazione assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Sono tenuti al versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per sostenere le attività della SIR.	Sono tenuti al versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per sostenere le attività della SIR.
Potranno partecipare direttamente, se persone fisiche, o con un proprio rappresentante, se persone giuridiche, alle Assemblee ed ai lavori dell'Associazione, ma senza diritto di voto.	Potranno partecipare direttamente, se persone fisiche, o con un proprio rappresentante, se persone giuridiche, alle Assemblee ed ai lavori dell'Associazione, ma senza diritto di voto.
I Soci Sostenitori o i loro rappresentanti non possono ricoprire cariche sociali.	I Soci Sostenitori o i loro rappresentanti non possono ricoprire cariche sociali.
I Soci Sostenitori non in regola con le quote associative sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.	I Soci Sostenitori non in regola con le quote associative sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.
ART.10 - Soci onorari	ART.10 - Soci onorari
I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea a	I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea a

maggioranza, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.	maggioranza, su proposta unanime del Consiglio Direttivo.
Non sono tenuti al pagamento di quote sociali, partecipano alla vita scientifica dell'Associazione ed alle Assemblee con diritto di voto.	Non sono tenuti al pagamento di quote sociali, partecipano alla vita scientifica dell'Associazione ed alle Assemblee con diritto di voto.
ART.11 - Recesso ed esclusione	ART.101 - Recesso ed esclusione
I Soci possono presentare le proprie dimissioni al Presidente in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata. Le dimissioni avranno effetto immediato.	I Soci possono presentare le proprie dimissioni al Presidente in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata. Le dimissioni avranno effetto immediato.
L'espulsione di un Socio deve essere invece proposta al Consiglio Direttivo e deliberata secondo quanto previsto all'Art. 8, 3° comma del presente Statuto.	L'espulsione di un Socio deve essere invece proposta al Consiglio Direttivo e deliberata secondo quanto previsto all'Art. 8, 3° comma del presente Statuto.
	ART.119 - Soci sostenitori SIR
	<u>Sono Sostenitori SIR le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono finanziariamente o attivamente l'attività della SIR. I Soci Sostenitori sono ammessi previa domanda rivolta al Presidente a seguito di delibera –assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.</u>
	Sono tenuti al versamento di una quota annuale <u>associativa</u> fissata dal Consiglio Direttivo per sostenere le attività della SIR.
	Potranno partecipare, <u>ove invitati, –direttamente, se persone fisiche, o con un proprio rappresentante, se persone giuridiche, alle Assemblee ed ai lavori alle iniziative dell'Associazione, –ma senza diritto di voto.</u>
	I Soci Sostenitori o i loro rappresentanti non possono ricoprire cariche sociali.
	<u>La qualifica di Sostenitore ha durata annuale e può essere rinnovata previo versamento della I-Soci Sostenitori non in regola con le quote annuale fissata associative sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.</u>
ART.12 - Quote	ART.12 - Quote
Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.	Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.
Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.	Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'importo della quota associativa di ingresso è fissata nel suo ammontare dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.	L'importo della quota associativa di ingresso è fissata nel suo ammontare dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 13 - Organi dell'Associazione	ART. 13 - Organi dell'Associazione
Sono organi della SIR:	Sono organi della SIR:
a) l'Assemblea Generale dei soci;	a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;	b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Ufficio di Presidenza;	c) l'Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente;	d) il Presidente;
e) il Segretario Generale;	e) il Segretario Generale;
f) l'Ufficio di Segreteria;	f) l'Ufficio di Segreteria;
g) il Collegio dei Presidenti Emeriti;	g) il Collegio dei Presidenti Emeriti;
h) il Tesoriere;	h) il Tesoriere;
i) il Collegio dei Revisori dei conti.	i) il Collegio dei Revisori dei conti;
	<u>l) il Comitato Scientifico.</u>
Ad eccezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.	Ad eccezione <u>di quanto previsto per il</u> Tesoriere e <u>del Collegio dei Revisori</u> , tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.
	<u>I legali rappresentanti e gli amministratori della SIR non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione medesima.</u>
ART.14 - Assemblea generale dei soci	ART.14 - Assemblea generale dei soci
L'Assemblea Generale è formata dai Soci Ordinari e Onorari. Ad essa partecipano i Soci Sostenitori, senza diritto di voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.	L'Assemblea Generale è formata dai Soci Ordinari e Onorari. <u>Ad essa partecipano i Soci Sostenitori, senza diritto di voto.</u> L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
L'Assemblea è convocata, presso la sede legale di SIR o in altro luogo in Italia o all'estero, dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	L'Assemblea è convocata, presso la sede legale di SIR o in altro luogo in Italia o all'estero, dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio <u>consuntivo e preventivo</u> , di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio <u>o comunque in occasione del congresso nazionale.</u>
L'Assemblea Generale è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto.	L'Assemblea Generale è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera, fax, o e-mail inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata.	La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera, fax, e e-mail <u>o altri strumenti equipollenti</u> , inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata.
L'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e con il	L'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.	voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.	In seconda convocazione la deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio <u>consuntivo e preventivo</u> ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.
L'Assemblea Ordinaria:	L'Assemblea Ordinaria:
1) approva il progetto di bilancio annuale elaborato dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;	1) approva il progetto di bilancio <u>consuntivo e preventivo</u> annuale elaborato dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
2) discute i programmi dell'Associazione e formula proposte;	2) discute i programmi dell'Associazione e formula proposte;
3) determina l'ammontare della quota Sociale ed il contributo per l'ammissione dei Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;	3) determina l'ammontare della quota Sociale ed il contributo per l'ammissione dei Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;
4) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri;	4) elegge <u>con scrutinio segreto</u> i componenti del Consiglio Direttivo e ; del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri ;
5) delibera in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci Onorari;	5) delibera in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci Onorari;
6) su proposta unanime del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Presidente Emerito ai Soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente.	6) su proposta unanime del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Presidente Emerito ai Soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente.
L'Assemblea straordinaria:	L'Assemblea straordinaria:
1) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;	1) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
2) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;	2) delibera sullo scioglimento <u>e messa in liquidazione</u> dell'Associazione, <u>provvedendo altresì alla nomina di uno o più liquidatori</u> ;
3) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.	3) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti nel Libro dei Soci.	Per deliberare lo scioglimento <u>e messa in liquidazione</u> dell'Associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti nel Libro dei Soci.
ART.15 - Consiglio direttivo	ART.15 - Consiglio direttivo
La SIR è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo.	La SIR è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo.
I Consiglieri ricevono un mandato biennale e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.	I Consiglieri ricevono un mandato biennale e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente a da quattordici membri eletti dai Soci a scrutinio segreto. Le elezioni si tengono secondo le	Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente a da quattordici membri eletti dai Soci a scrutinio segreto. Le elezioni si tengono secondo le

modalità individuate in un regolamento elettorale approvato di volta in volta dallo stesso Consiglio Direttivo. Nel caso in cui un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato gli succede, acquisendone l'anzianità, il Socio non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione.	modalità individuate in un regolamento elettorale approvato di volta in volta dallo stesso Consiglio Direttivo. Nel caso in cui un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato gli succede, acquisendone l'anzianità, il Socio non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data della riunione a mezzo di posta elettronica. Può essere convocato d'urgenza con avviso inviato via posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata dal Presidente quando questi ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo (o di 1/5 dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali).	Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data della riunione a mezzo di posta elettronica. Può essere convocato d'urgenza con avviso inviato via posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata dal Presidente quando questi ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo (o di 1/5 dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali).
Compete al Consiglio Direttivo:	Compete al Consiglio Direttivo:
a) dirigere l'attività dell'Associazione;	a) dirigere l'attività dell'Associazione;
b) scegliere ed assegnare i temi delle Relazioni, dei Simposi, delle Letture al Congresso nazionale;	b) scegliere ed assegnare i temi delle Relazioni, dei Simposi, delle Letture al Congresso nazionale;
c) decidere sugli aspetti scientifici, logistici ed organizzativi del Congresso nazionale;	c) decidere sugli aspetti scientifici, logistici ed organizzativi del Congresso nazionale;
d) formalizzare la nomina ad attuale Presidente di SIR del Presidente Eletto già nominato dal precedente Consiglio Direttivo;	d) formalizzare la nomina ad attuale Presidente di SIR del Presidente Eletto già nominato dal precedente Consiglio Direttivo;
e) procedere, con voto segreto, alla elezione del nuovo Presidente Eletto ai sensi dell'art. 18, del Vice-Presidente e del Segretario Generale;	e) procedere, con voto segreto, alla elezione del nuovo Presidente Eletto ai sensi dell'art. 18, del Vice-Presidente e del Segretario Generale;
f) deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci in base alle domande pervenute;	f) deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci in base alle domande pervenute;
g) deliberare sulla decadenza dei Soci per morosità e prendere atto delle cancellazioni stabilite dal Collegio dei Presidenti Emeriti;	g) deliberare sulla decadenza dei Soci per morosità e prendere atto delle cancellazioni stabilite dal Collegio dei Presidenti Emeriti;
h) proporre la nomina dei Presidenti Emeriti e dei Soci Onorari;	h) proporre la nomina dei Presidenti Emeriti e dei Soci Onorari;
i) proporre l'ammontare della quota associativa e l'ammontare dei compensi al Tesoriere ed al Collegio dei Revisori;	i) proporre l'ammontare della quota associativa e l'ammontare dei compensi al Tesoriere ed al Collegio dei Revisori;
j) deliberare la sede del Congresso nazionale e decidere sulla composizione del comitato scientifico;	j) deliberare la sede del Congresso nazionale e decidere sulla composizione del comitato scientifico;
l) esaminare la proposta di bilancio predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;	l) esaminare la proposte di bilancio <u>preventivo e consuntivo</u> predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
m) proporre all'Assemblea dei Soci modifiche di Statuto;	m) proporre all'Assemblea dei Soci modifiche di Statuto;
n) promuovere e nominare Commissioni od altre	n) promuovere e nominare Commissioni od altre

Istituzioni di studio e di ricerca;	Istituzioni di studio e di ricerca;
o) nominare i responsabili delle attività editoriali;	o) nominare i responsabili delle attività editoriali;
p) nominare, anche al di fuori dei Soci della SIR, e revocare, il mandato al Tesoriere;	p) nominare, anche al di fuori dei Soci della SIR, e revocare, il mandato al Tesoriere;
q) curare l'attuazione dei programmi dell'Associazione, nonché i rapporti con le altre Società Scientifiche nazionali ed internazionali;	q) curare l'attuazione dei programmi dell'Associazione, nonché i rapporti con le altre Società Scientifiche nazionali ed internazionali;
r) deliberare secondo le modalità esposte le ammissioni dei Soci Sostenitori;	r) deliberare secondo le modalità esposte le ammissioni dei Soci Sostenitori;
s) elaborare e dare esecuzione ad uno o più Regolamenti che disciplinino le modalità di attuazione delle attività di SIR;	s) elaborare e dare esecuzione ad uno o più Regolamenti che disciplinino le modalità di attuazione delle attività di SIR;
t) deferire al Collegio dei Presidenti Emeriti i soci ritenuti responsabili di atti contrari allo Statuto;	t) deferire al Collegio dei Presidenti Emeriti i soci ritenuti responsabili di atti contrari allo Statuto;
u) convocare per audizione o consulenza persone fisiche o giuridiche o rappresentanti di enti, associazioni, istituzioni, aziende o enti assimilabili.	u) convocare per audizione o consulenza persone fisiche o giuridiche o rappresentanti di enti, associazioni, istituzioni, aziende o enti assimilabili.;
	<u>v) nominare i componenti del Comitato Scientifico, entro due mesi dall'insediamento.</u>
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando intervengano alla seduta almeno la metà più uno dei componenti.	Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando intervengano alla seduta almeno la metà più uno dei componenti.
In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.	In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo, se necessario, può delegare attività e decisioni di sua competenza all'Ufficio di Presidenza sulla base di delega specifica.	Il Consiglio Direttivo, se necessario, può delegare attività e decisioni di sua competenza all'Ufficio di Presidenza sulla base di delega specifica.
ART.16 - Ufficio di presidenza	ART.16 - Ufficio di presidenza
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza.	Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che rappresenta ufficialmente e giuridicamente l'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Presidente Eletto, e dal Segretario Generale.	L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che rappresenta ufficialmente e giuridicamente l'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Presidente Eletto, e dal Segretario Generale.
L'Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti esterni all'Ufficio stesso sulla base di delega del Consiglio Direttivo conferita anche mediante consultazione telematica.	L'Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti esterni all'Ufficio stesso sulla base di delega del Consiglio Direttivo conferita anche mediante consultazione telematica.
Le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza a fronte della delega di volta in volta conferita dal Consiglio Direttivo, anche a mezzo di consultazione telematica, hanno efficacia esecutiva e non necessitano di ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.	Le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza a fronte della delega di volta in volta conferita dal Consiglio Direttivo, anche a mezzo di consultazione telematica, hanno efficacia esecutiva e non necessitano di ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.
Per il funzionamento e le delibere dell'Ufficio di Presidenza valgono le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.	Per il funzionamento e le delibere dell'Ufficio di Presidenza valgono le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo.

ART.17 - Presidente	ART.17 - Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.	Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.
Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile.	Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile.
Il Presidente:	Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e partecipa di diritto a tutte le Commissioni previste dal presente Statuto;	a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e partecipa di diritto a tutte le Commissioni previste dal presente Statuto;
b) convoca e presiede l'Assemblea;	b) convoca e presiede l'Assemblea;
c) riferisce in sede di Assemblea sulle attività svolte nei vari settori;	c) riferisce in sede di Assemblea sulle attività svolte nei vari settori;
d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
e) attende all'ordinaria amministrazione;	e) attende all'ordinaria amministrazione;
f) nomina, sentito il Consiglio Direttivo, i delegati a rappresentare la SIR negli organismi nazionali ed internazionali;	f) nomina, sentito il Consiglio Direttivo, i delegati a rappresentare la SIR negli organismi nazionali ed internazionali;
g) convoca in via urgente e presiede, ma senza diritto di voto, la riunione o le riunioni necessarie per eleggere il nuovo Ufficio di Presidenza. Sino a quando non è eletto il nuovo Presidente, il Presidente uscente resta il rappresentante ufficiale legale della SIR. In caso di vacanza è sostituito dal Vice-Presidente uscente. In caso di vacanza o impedimento temporaneo di quest'ultimo può essere sostituito da un membro del Consiglio, designato dallo stesso Presidente uscente.	g) convoca in via urgente e presiede, ma senza diritto di voto, la riunione o le riunioni necessarie per eleggere il nuovo Ufficio di Presidenza. Sino a quando non è eletto il nuovo Presidente, il Presidente uscente resta il rappresentante ufficiale legale della SIR. In caso di vacanza è sostituito dal Vice-Presidente uscente. In caso di vacanza o impedimento temporaneo di quest'ultimo può essere sostituito da un membro del Consiglio, designato dallo stesso Presidente uscente.
ART.17-bis – Presidente Eletto	ART.17-bis – Presidente Eletto
Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci nomina, mediante voto segreto, tra i suoi 14 membri neo-eletti, il Presidente Eletto che assumerà la carica di Presidente della SIR del Consiglio Direttivo del successivo biennio.	Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci nomina, mediante voto segreto, tra i suoi 14 membri neo-eletti, il Presidente Eletto che assumerà la carica di Presidente della SIR del Consiglio Direttivo del successivo biennio.
Il Presidente ed il Presidente Eletto dovranno possedere un elevato profilo scientifico nella disciplina.	Il Presidente ed il Presidente Eletto dovranno possedere un elevato profilo scientifico nella disciplina.
ART.18 - Ufficio di segreteria	ART.18 - Ufficio di segreteria
Il Consiglio Direttivo nomina l'Ufficio di Segreteria composto dal Segretario Generale, scelto fra i Consiglieri, e dal Segretario alla Presidenza, scelto dal Presidente fra i Soci Ordinari.	Il Consiglio Direttivo nomina l'Ufficio di Segreteria composto dal Segretario Generale, scelto fra i Consiglieri, e dal Segretario alla Presidenza, scelto dal Presidente fra i Soci Ordinari.
La durata dell'Ufficio di Segreteria coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.	La durata dell'Ufficio di Segreteria coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
L'Ufficio di Segreteria ha il compito di svolgere tutte le pratiche di segreteria relative alle attività del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.	L'Ufficio di Segreteria ha il compito di svolgere tutte le pratiche di segreteria relative alle attività del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

<p>L'Ufficio di Segreteria può concorrere all'organizzazione esclusivamente sotto il profilo scientifico del Congresso Nazionale in collaborazione con il Presidente e con il Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale convoca su mandato del Presidente, con almeno quindici giorni di anticipo, il Consiglio Direttivo, salvi i casi di urgenza per i quali il preavviso sarà ridotto a non meno di tre giorni lavorativi.</p>	<p>L'Ufficio di Segreteria può concorrere all'organizzazione esclusivamente sotto il profilo scientifico del Congresso Nazionale in collaborazione con il Presidente e con il Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale convoca su mandato del Presidente, con almeno quindici giorni di anticipo, il Consiglio Direttivo, salvi i casi di urgenza per i quali il preavviso sarà ridotto a non meno di tre giorni lavorativi.</p>
<p>ART.19 - Segretario generale</p>	<p>ART.19 - Segretario generale</p>
<p>Il Segretario Generale affianca il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione; segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; cura il collegamento con le Sezioni Regionali; provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali.</p>	<p>Il Segretario Generale affianca il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione; segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; cura il collegamento con le Sezioni Regionali; provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali.</p>
<p>ART. 20 - Commissioni e Gruppi di Studio</p>	<p>ART. 20 - Commissioni e Gruppi di Studio</p>
<p>Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio e nominarne il Coordinatore ed il Segretario. I Gruppi di Studio opereranno secondo apposito regolamento.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio e nominarne il Coordinatore ed il Segretario. I Gruppi di Studio opereranno secondo apposito regolamento.</p>
<p>Il Consiglio Direttivo può strutturare Commissioni dedicate ad attività organizzative, professionali, di ricerca scientifica, istruzione, formazione, assistenziali e sociali. Ciascuna Commissione sarà composta da un numero di membri Soci SIR di numero non superiore a quindici; di ogni Commissione farà inoltre parte anche un ulteriore membro (liaison officer) individuato, tra i Consiglieri SIR, dal Consiglio Direttivo. I componenti le Commissioni eleggeranno al loro interno il Presidente di Commissione. Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, avvalersi della attività di Gruppi di Studio e di Associazioni statutariamente e finanziariamente autonomi (i cui membri siano soci della SIR e siano in regola con le quote associative) che accettino con specifico atto deliberativo del loro Consiglio di Coordinamento o Direttivo di stipulare una convenzione con la SIR sotto la cui egida si svolgerà in seguito e per tutta la durata della convenzione l'attività dei Gruppi o delle Associazioni con cui si stipula l'accordo. A stipula di accordo avvenuta i Gruppi di Studio e le Associazioni si configureranno all'interno di SIR come Commissioni Speciali dedicate ad argomenti ed attività particolari</p>	<p>Il Consiglio Direttivo può strutturare Commissioni dedicate ad attività organizzative, professionali, di ricerca scientifica, istruzione, formazione, assistenziali e sociali. Ciascuna Commissione sarà composta da un numero di membri Soci SIR di numero non superiore a quindici; di ogni Commissione farà inoltre parte anche un ulteriore membro (liaison officer) individuato, tra i Consiglieri SIR, dal Consiglio Direttivo. I componenti le Commissioni eleggeranno al loro interno il Presidente di Commissione. Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, avvalersi della attività di Gruppi di Studio e di Associazioni statutariamente e finanziariamente autonomi (i cui membri siano soci della SIR e siano in regola con le quote associative) che accettino con specifico atto deliberativo del loro Consiglio di Coordinamento o Direttivo di stipulare una convenzione con la SIR sotto la cui egida si svolgerà in seguito e per tutta la durata della convenzione l'attività dei Gruppi o delle Associazioni con cui si stipula l'accordo. A stipula di accordo avvenuta i Gruppi di Studio e le Associazioni si configureranno all'interno di SIR come Commissioni Speciali dedicate ad argomenti ed attività particolari</p>

nell'ambito delle malattie reumatiche.	nell'ambito delle malattie reumatiche.
Ogni Commissione o Gruppo di Studio opererà in autonomia le proprie scelte ma riferirà delle proprie attività al Consiglio Direttivo che le approverà solo dopo averne valutato l'aderenza ai principi statutari e al programma condiviso con il Consiglio Direttivo.	Ogni Commissione o Gruppo di Studio opererà in autonomia le proprie scelte ma riferirà delle proprie attività al Consiglio Direttivo che le approverà solo dopo averne valutato l'aderenza ai principi statutari e al programma condiviso con il Consiglio Direttivo.
ART.21 - Collegio dei presidenti Emeriti	ART.21 - Collegio dei presidenti Emeriti
Il Collegio dei Presidenti Emeriti è costituito dai Presidenti Emeriti proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.	Il Collegio dei Presidenti Emeriti è costituito dai Presidenti Emeriti proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.
Compiti del Collegio dei Presidenti Emeriti sono:	Compiti del Collegio dei Presidenti Emeriti sono:
- il controllo del rispetto dello Statuto da parte di ciascun Socio;	- il controllo del rispetto dello Statuto da parte di ciascun Socio;
- il controllo dell'esecuzione dei deliberati dell'assemblea da parte del Consiglio Direttivo;	- il controllo dell'esecuzione dei deliberati dell'assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
- la composizione dei dissidi che possono sorgere tra i Soci;	- la composizione dei dissidi che possono sorgere tra i Soci;
- fornire pareri consultivi al Consiglio Direttivo.	- fornire pareri consultivi al Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Presidenti Emeriti nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente la cui carica avrà durata biennale.	Il Collegio dei Presidenti Emeriti nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente la cui carica avrà durata biennale.
La carica di Presidente Emerito è incompatibile con altre cariche all'interno della SIR. Il Collegio dei Presidenti Emeriti si riunisce almeno una volta l'anno in occasione del Congresso Nazionale.	La carica di Presidente Emerito è incompatibile con altre cariche all'interno della SIR. Il Collegio dei Presidenti Emeriti si riunisce almeno una volta l'anno in occasione del Congresso Nazionale.
Ciascun Presidente Emerito può rassegnare le proprie dimissioni dalla carica mediante comunicazione al Presidente del Collegio dei Presidenti Emeriti ed al Presidente della SIR.	Ciascun Presidente Emerito può rassegnare le proprie dimissioni dalla carica mediante comunicazione al Presidente del Collegio dei Presidenti Emeriti ed al Presidente della SIR.
ART.22 - Tesoriere	ART.22 - Tesoriere
Il Tesoriere:	Il Tesoriere:
0a) riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti effettuati alla SIR per qualsiasi altro titolo;	a) riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti effettuati alla SIR per qualsiasi altro titolo;
b) provvede ai pagamenti;	b) provvede ai pagamenti;
c) tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per la proposta di bilancio che deve presentare, almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea, al Consiglio Direttivo;	c) tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per la proposta di bilancio che deve presentare, almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea, al Consiglio Direttivo ;
d) può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti. I pagamenti di importo superiore ad euro 30.000,00 devono essere autorizzati dal Presidente;	d) può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti. I pagamenti di importo superiore ad euro 30.000,00 devono essere autorizzati dal Presidente;
e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui	e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui

conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dalla SIR e, per l'effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;	conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dalla SIR e, per l'effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;
f) ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario Generale, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.	f) ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario Generale, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto. <u>Il Tesoriere può avvalersi delle prestazioni professionali di consulenti esterni.</u>
ART. 23 - Collegio dei Revisori	ART. 23 - Collegio dei Revisori
La gestione economico – patrimoniale della SIR è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, due dei quali sono eletti dall'Assemblea Generale, che procede alla loro nomina a scrutinio segreto. Il terzo componente sarà prescelto dai due componenti eletti, o, in caso di dissidio, dal Presidente dell'Associazione, ed assumerà la qualifica di Presidente e dovrà essere necessariamente iscritto al Registro dei Revisori Contabili.	La gestione economico – patrimoniale della SIR è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, due dei quali sono eletti dall'Assemblea Generale, che procede alla loro nomina a scrutinio segreto. Il terzo componente sarà prescelto dai due componenti eletti, o, in caso di dissidio, dal Presidente dell'Associazione, ed assumerà la qualifica di Presidente e dovrà essere necessariamente iscritto al Registro dei Revisori <u>LegaliContabili.</u>
La durata del Collegio è biennale e la loro nomina è rinnovabile.	La durata del Collegio è biennale e la loro nomina è rinnovabile.
I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l'esistenza dei beni di proprietà dell'Associazione.	I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l'esistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, <u>nonché di predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo della SIR.</u>
I Revisori, sentito il parere del Presidente del Collegio, possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.	I Revisori, sentito il parere del Presidente del Collegio, possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
	<u>ART. 24 – Comitato Scientifico</u>
	<u>Il Comitato Scientifico è composto da un numero di 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo della SIR.</u> <u>La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni due anni entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo.</u> <u>I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi..</u> <u>Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, Il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per</u>

	<p><u>la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.</u></p> <p><u>Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.</u></p> <p><u>Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente.</u></p> <p><u>In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente, almeno tre giorni prima della data della riunione.</u></p> <p><u>In mancanza delle formalità di cui ai due commi precedenti, il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.</u></p> <p><u>Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</u></p> <p><u>Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.</u></p>
ART. 24 - Sezioni Regionali	ART. 254 - Sezioni Regionali
La SIR prevede la costituzione nel proprio ambito di Sezioni Regionali che operano sotto l'egida ed il controllo della Società stessa secondo modalità individuate dal Consiglio Direttivo.	La SIR prevede la costituzione nel proprio ambito di Sezioni Regionali che operano sotto l'egida ed il controllo della Società stessa secondo modalità individuate dal Consiglio Direttivo.
E' facoltà del Consiglio Direttivo prevedere Sezioni pluriregionali rappresentate da un solo delegato.	E' facoltà del Consiglio Direttivo prevedere Sezioni pluriregionali rappresentate da un solo delegato.
Le Sezioni sono rappresentate da un Delegato, Socio ordinario, eletto dai Soci afferenti alla Sezione stessa sulla base della loro residenza o del loro domicilio lavorativo. L'elezione avviene in concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo della SIR. La durata del mandato è di due anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.	Le Sezioni sono rappresentate da un Delegato, Socio ordinario, eletto <u>con scrutinio segreto</u> dai Soci afferenti alla Sezione stessa sulla base della loro residenza o del loro domicilio lavorativo. L'elezione avviene in concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo della SIR. La durata del mandato è di due anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
ART.25 - Modifiche dello Statuto	ART.265 - Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato nel corso di un'Assemblea Straordinaria.	Il presente Statuto può essere modificato nel corso di un'Assemblea Straordinaria.
Possono proporre modifiche al presente Statuto:	Possono proporre modifiche al presente Statuto:

1) il Consiglio Direttivo;	1) il Consiglio Direttivo;
2) i Soci Ordinari.	2) i Soci Ordinari.
Le proposte formulate dai Soci Ordinari dovranno pervenire, corredate dalla firma di almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci, al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima dell'Assemblea. Le proposte di modifica dovranno essere comunicate per iscritto ai Soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, ovvero pubblicate entro lo stesso termine sul sito web della SIR.	Le proposte formulate dai Soci Ordinari dovranno pervenire, corredate dalla firma di almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci, al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima dell'Assemblea. Le proposte di modifica dovranno essere comunicate per iscritto ai Soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, ovvero pubblicate entro lo stesso termine sul sito web della SIR.
ART.26 - Bilancio	ART.276 - Bilancio
	<u>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</u>
L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.	L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal Tesoriere entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal Tesoriere entro e non oltre <u>due mesi dalla data di convocazione dell'Assemblea e sottoposto al Consiglio direttivo, entro ventisei giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</u> <u>Il Tesoriere inoltre dovrà predisporre il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Copia del bilancio preventivo e consuntivo, approvati dal Consiglio Direttivo, andranno consegnati nei quindici giorni successivi al Collegio dei Revisori perché predisponga la relazione al consuntivo. I bilanci così predisposti e le relative relazioni unitamente alla relazione dei Revisori devono essere depositati in copia nella sede dell'Associazione e in sede congressuale durante l'Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.</u> <u>Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.</u>
ART. 27 - Esercizio sociale	ART. 27 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il	<u>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il</u>

31 dicembre di ogni anno.	31 dicembre di ogni anno.
ART. 28 - Dipendenti e collaboratori	ART. 28 - Dipendenti e collaboratori
La SIR può assumere dipendenti con inquadramento e qualifica decisi dal Consiglio direttivo.	La SIR può assumere dipendenti con inquadramento e qualifica decisi dal Consiglio direttivo.
I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.	I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.
La SIR può giovare dell'opera di collaboratori autonomi il cui compenso è stabilito dal Consiglio direttivo.	La SIR può giovare dell'opera di collaboratori autonomi il cui compenso è stabilito dal Consiglio direttivo.
ART.29 - Clausola compromissoria	ART.29 - Clausola compromissoria
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l'associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.	I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l'associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale competente per territorio.	La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale competente per territorio.
ART. 30 - Scioglimento	ART. 30 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza di cui all'Art.14 del presente Statuto.	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza di cui all'Art.14 del presente Statuto.
L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto ad ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.	L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e nessa in/ liquidazione verrà devoluto ad enti ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART.31 - Quadro normativo	ART.31 - Quadro normativo
Tutto quanto non previsto o non completamente regolato dal presente statuto verrà disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia ed in mancanza dal Codice Civile Italiano.	Tutto quanto non previsto o non completamente regolato dal presente statuto verrà disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia, <u>con particolare riguardo a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017 e sue successive modificazioni,</u> ed in mancanza dal Codice Civile Italiano.